

Parabita, 17 aprile 2020

Preg.mo Dott. Stefano Minerva
Presidente della Provincia di Lecce
presidente@cert.provincia.le.it

Preg.mo Dott. Fabio Tarantino
Consigliere Delegato all'Ambiente della Provincia di Lecce
protocollo@cert.provincia.le.it

Preg.mi Sigg. Sindaci dei Comuni della provincia di Lecce
Loro recapiti pec

p. c. Preg.mo Dott. Roberto Bucci
Dirigente di ARPA Puglia - Dipartimento di Lecce
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

p. c. Preg.mo Dott. Giovanni De Filippis
Dirigente ASL Lecce - Dipartimento Prevenzione
dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

p. c. Agli Organi di informazione

Oggetto: Utilizzo della tecnologia di telefonia mobile 5G. Considerazioni e richiesta di intervento.

PREMESSA

A partire dalla fine degli anni '80 la scrivente Sezione di Italia Nostra pose la propria attenzione sul problema dell'inquinamento da campi elettromagnetici ad alta frequenza presente in provincia di Lecce - in particolar modo in relazione ai ripetitori radiotelevisivi collocati sulla Serra di Parabita - ed allargando l'interesse, negli anni successivi, anche alle emissioni a bassa frequenza correlate all'ampliamento sul territorio delle reti elettriche ad alta tensione.

Proseguendo tale interesse e con l'intento di approfondire tali argomenti e sensibilizzare le istituzioni e i cittadini sugli aspetti sanitari e normativi, il 31 marzo e l'1 aprile del 1995 - insieme alla Provincia di Lecce e alla Lega Italiana contro i Tumori - Italia Nostra organizzò (rispettivamente a Casarano e a Lecce) un convegno nazionale su "Campi elettromagnetici: effetti nocivi e sicurezza" al quale relazionarono qualificati esperti tra cui Giulio Brautti, Giorgio Cortellessa, Giovanni D'Amore, Francesco De Lorenzo, Marcello Filotico, Livio Giuliani e Morando Soffritti,

Se pur la legislazione italiana del settore risultasse alquanto severa, a seguito dell'avvento della telefonia mobile e per l'aumento delle emittenti radiotelevisive, il problema

segue nota del 17.4.2020 - Utilizzo della tecnologia di telefonia mobile 5G.
Considerazioni e richiesta di intervento.

dell'inquinamento da campi elettromagnetici divenne sempre più oggetto di preoccupazione delle popolazioni e attenzione da parte di alcune amministrazioni locali tanto da chiedere agli organismi preposti azioni di controllo più sistematiche sulle emissioni rivenienti dai vari impianti diffusi sul territorio, soprattutto in corrispondenza dei centri abitati e dei siti sensibili (scuole, ospedali, ecc..) e adottando - in alcuni casi - dei provvedimenti contingenti che però - nella maggior parte dei casi - non si sono tradotti in strumenti adeguati a pianificare un settore in continua evoluzione.

Con l'avvento della tecnologia da 5G si è registrato in Italia in questi ultimi tempi un vasto movimento di cittadini, comitati ed associazioni che hanno evidenziato possibili problematiche di carattere sanitario afferenti l'installazione e il funzionamento dei relativi impianti innescando un dibattito, in ambito scientifico, istituzionale e sociale, che risulta al momento ancora aperto sugli effettivi danni sanitari che tale tecnologia potrebbe determinare, soprattutto in mancanza degli opportuni accorgimenti che dovrebbero evidentemente essere adottati.

CONSIDERAZIONI

Con l'intento di evitare che le aziende del settore possano procedere facilmente nella installazione di tali impianti, molti Sindaci (anche della provincia di Lecce), hanno adottato alcuni provvedimenti cautelativi al fine di garantire la tutela della salute delle rispettive popolazioni.

In relazione a tali Ordinanze la scrivente Associazione (nelle more di studi più approfonditi) ritiene di esprimere la propria condivisione su tali provvedimenti ritenendo che anche il quadro normativo sul tema risulta - al momento - alquanto incerto e che potrebbero favorire agevolazioni solo per i gestori.

Infatti è opportuno evidenziare che:

- le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione in banda ultra larga sono assimilate alle "opere di urbanizzazione primaria" (art. 86, comma 3, D.Lgs. 259/2003) e hanno "carattere di pubblica utilità" (art. 90, comma 1, D.Lgs. 259/2003);
- il Ministero dello Sviluppo Economico ha varato il "Programma di supporto alle tecnologie emergenti 5G", con l'attuazione di progetti di ricerca applicata e mezzi di investimenti (<https://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni/servizi-alle-impres/tecnologia-5g>);
- le autorità competenti sono tenute ad adottare procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie" nell'esame delle domande di installazione di nuove infrastrutture (art. 86, comma 1, D.Lgs. 259/2003), con ulteriori semplificazioni per antenne singole di bassa potenza e per modifiche di impianti esistenti di modesta entità;
- l'approvazione del progetto in Conferenza dei Servizi vale come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori (art. 87, comma 7, D.Lgs. 259/2003);
- le istanze di autorizzazione si intendono accolte se non interviene - entro 90 giorni - un provvedimento di diniego o un parere negativo (Art. 87, comma 9, D.Lgs. 259/2003);

Sull'altro fronte restano comunque importanti presidi, quali:

- l'art. 38 della Legge n. 142/1990 consente "il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini, purché aggiungono i giudici - "le evidenze scientifiche e gli accertamenti di fatto evidenzino la presenza di un serio rischio per la stessa e vi sia una correlazione di causa-effetto probabilistica tra il fattore di rischio e la salute stessa" (TAR Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 10.02.2010, n.

segue nota del 17.4.2020 - Utilizzo della tecnologia di telefonia mobile 5G.
Considerazioni e richiesta di intervento.

59). In tale direzione diverse sentenze riconoscono i diritti preminenti alla salute e confermano le basi giuridiche di Ordinanze sindacali;

- l'Art. 8, Comma 5 della Legge 22.02.2001 N. 36, consente ai Comuni di adottare appositi Regolamenti per pianificare e assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettro-magnetici.

Pertanto, a parere della scrivente Associazione, potrebbe risultare un limite affidarsi soltanto ad un semplice provvedimento sindacale: diverse sentenze amministrative confermano infatti che solo l'adozione di una adeguata pianificazione di settore, con l'approvazione di un "Piano comunale di localizzazione degli impianti di telefonia mobile" (o più semplicemente "Piano Antenne") e del relativo Regolamento, può validamente supportare il Comune in eventuali contenziosi giudiziari. Vedasi ad esempio la sentenza del TAR Friuli n. 00039/2020 Reg. Prov. Coll. per il Comune di Udine; la sentenza del TAR Lazio n. 01373/3019 Reg. Prov. Coll. per il Comune di Fiumicino; la sentenza del TAR Toscana n. 00434/2018 Reg. Prov. Cau. per il Comune di Lucca; la sentenza del TAR di Bolzano n. 00262/2016 Reg. Prov. Coll. per il Comune di Chienes. Infatti tali Piani devono contenere alcuni requisiti:

- risultare tecnicamente validi in quanto basati su presupposti scientifici obiettivi;
- perseguire l'esigenza di minimizzazione delle esposizioni da parte delle popolazioni (Legge 36/2011, art. 8, comma 6);
- essere correlati da un Regolamento attuativo che contribuisca a governare l'espansione delle reti con limitazioni e controlli.

Una sentenza del TAR Lombardia (Milano, Sez. II, 22.04.2011, n. 1043) ribadisce che, ove l'amministrazione comunale non abbia adottato alcun regolamento per disciplinare la localizzazione delle stazioni radio base, deve essere affermata l'illegittimità di un diniego del titolo edilizio ove l'intervento sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti (vedi anche Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1767 del 20.04.2008 e altre). Similmente i giudici affermano, per l'esigenza di estendere il servizio di telefonia mobile all'intero territorio comunale, che un'ordinanza sindacale può introdurre tutele per zone o beni di particolare pregio ambientale o storico-artistico, oppure per siti che per destinazione d'uso e frequentazione possano essere considerati sensi-bili alle immissioni radioelettriche, ma non può trasformarsi in limitazioni generalizzate alla localizzazione degli impianti per intere ed estese porzioni di territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa (TAR Lazio, Roma, Sez. II quater, 30.01.2005, n. 1768).

Importantissima appare sotto questo profilo la sentenza della Corte Suprema di Cassazione Sez. III n. 722 del 21.03.2013, che rafforza l'esigenza di dotarsi di una idonea pianificazione di settore; nella fattispecie la Corte stabilisce che in presenza di un Piano di localizzazione che non presenti divieti generalizzati, ma individui possibili localizzazioni valide, anche le riconfigurazioni di impianti devono seguire le procedure di localizzazione come se fossero nuovi impianti, non applicandosi procedure semplificate o di silenzio-assenso.

RICHIESTE

Tutto ciò premesso, la scrivente Associazione invita il Presidente della Provincia di Lecce e i Sindaci dei Comuni della provincia di Lecce a:

A) chiedere alle istituzioni competenti (con apposite ordinanze sindacali e/o altre iniziative idonee) una richiesta di moratoria delle installazioni, finché non sia disponibile un quadro conoscitivo e normativo che fornisca maggiori garanzie di tutela della popolazione;

B) avviare subito le procedure per l'approvazione dei Piani Comunali per la telefonia mobile e dei relativi Regolamenti (i cui contenuti sono elencati in allegato alla presente);

segue nota del 17.4.2020 - Utilizzo della tecnologia di telefonia mobile 5G.
Considerazioni e richiesta di intervento.

C) attivare contestualmente le funzioni di coordinamento che fanno capo alla Provincia di Lecce (D.Lgs. n.267/2000) in modo da condividere e coordinare le azioni delle singole Amministrazioni Comunali, che attualmente rischiano di affrontare la vertenza in ordine sparso e senza strumenti adeguati;

D) individuare un Gruppo di lavoro provinciale con idonee competenze tecnico-legali che supporti le azioni promosse;

E) promuovere (su iniziativa della Provincia di Lecce - Ente sovraordinato alla programmazione - e con il coinvolgimento di Comuni, Arpa, Asl, Anci, Upi, Gestori di telefonia mobile e Associazioni ambientaliste attive nel settore) un Protocollo d'Intesa contenente le Linee Guida per l'elaborazione dei Piani Comunali, al fine di garantire la razionalizzazione, riqualificazione ambientale, urbanistica, paesaggistica e sanitaria degli impianti di telefonia mobile (vedasi ad es. i Protocolli delle Province di Venezia e Ascoli Piceno);

F) chiedere ad ARPA e ASL, alla luce delle attuali evidenze scientifiche (I.S.S, O.M.S ed altri Enti di ricerca), delle conoscenze dirette o indirette di indagini su misurazioni di frequenze radio effettuate in aree di operatività 5G, degli indirizzi dell'Ue in materia e del recente convincimento della Commissione alla salute dello stesso organismo, di esprimere il proprio parere sui possibili rischi alla salute derivanti dall'attuale tecnologia 5G, considerato che adotta frequenze diverse dei precedenti sistemi operativi;

G) istituire un Catasto delle installazioni di telefonia mobile, continuamente aggiornato e disponibile al pubblico sui siti istituzionali di Provincia, Comuni e Arpa.

Allo stesso tempo, al fine di favorire una conoscenza più appropriata nel settore, si invitano i Sigg. Dirigenti di ARPA-Puglia e di ASL-Lecce (che leggono per conoscenza) a voler mettere a disposizione le rispettive competenze nel promuovere iniziative volte a divulgare gli studi scientifici più aggiornati e nel supportare la Provincia di Lecce e i Comuni salentini nella redazione e nell'adozione di provvedimenti che possano risultare efficaci ad evitare che tale tecnologia possa determinare effetti negativi sulla salute e sull'ambiente.

Con l'auspicio di un positivo riscontro e restando a disposizione per ogni ulteriore forma di collaborazione, si inviano distinti saluti.

Marcello Secli

Presidente Italia Nostra - Sezione Sud Salento



segue nota del 17.4.2020 - Utilizzo della tecnologia di telefonia mobile 5G.
Considerazioni e richiesta di intervento.

Allegato

CONTENUTI DI UN PIANO TERRITORIALE PER LA TELEFONIA MOBILE

Definizione di un quadro conoscitivo generale:

- quadro normativo
- quadro della pianificazione locale
- stato dell'arte delle varie tecnologie
- quadro delle conoscenze ambientali e sanitarie.

A) Analisi di Regolamenti e Piani eventualmente già esistenti.

B) Raccolta dei dati e dei documenti depositato presso gli Uffici Comunali.

C) Analisi dello stato di fatto con censimenti comunali e degli impianti di telefonia mobile, dati di tutti gli impianti esistenti, caratteristiche tecniche e tecnologie utilizzate, mappatura delle reti suddivise per ogni singolo operatore.

D) Simulazione dell'impatto elettromagnetico sul territorio derivante dagli impianti esistenti.

E) Analisi dei nuovi piani di sviluppo di ogni gestore e mappe di copertura dei servizi per ogni operatore.

F) Definizione dei criteri per l'individuazione dei siti: ambientali, sanitari, infrastrutturali, economici, paesaggistici.

G) Individuazione dei siti idonei ad ospitare nuove antenne, calcoli di impatto elettromagnetico per le diverse soluzioni e valutazione delle ipotesi alternative, valutazioni ambientali e sanitarie.

H) Simulazione dell'impatto elettromagnetico derivante dai piani di sviluppo dei gestori e dagli impianti installati, valutazioni ambientali e sanitarie.

L) Redazione di programmi di risanamento urbanistico, ambientale e sanitario degli impianti esistenti.

M) Definizione di un programma di monitoraggio continuo dell'esposizione alle radiazioni sull'intero territorio comunale.

N) Definizione di un percorso condiviso per la definizione del Piano.

O) Definizione di un Programma di comunicazione del Piano.